



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

PIANO DI BACINO DEL FIUME TEVERE

II° STRALCIO FUNZIONALE PER IL LAGO TRASIMENO - P.S.2

(adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 31 maggio 2001 con delibera n. 93)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

- Art. 1 Finalità ed obiettivi del Piano Stralcio
- Art. 2 Ambito territoriale interessato dal Piano
- Art. 3 Elaborati costitutivi il Piano Stralcio
- Art. 4 Tipologia delle previsioni del Piano e definizioni
- Art. 4-bis Effetti giuridici

A - Suolo, sottosuolo, acqua e vegetazione

- Art. 5 Interventi interferenti con la rete idrografica
- Art. 6 Contenimento dei fenomeni di erosione e del trasporto solido dei corsi d'acqua
- Art. 7 Cave
- Art. 8 Fognature e impianti di depurazione
- Art. 9 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua
- Art. 10 Pozzi
- Art. 11 Laghetti di accumulo
- Art. 12 Salvaguardia della falda acquifera e delle acque di superficie da inquinanti di origine agricola
- Art. 13 Impianti vegetazionali: definizioni
- Art. 14 Attività negli impianti vegetazionali boschivi ed arbustivi
- Art. 15 Contenuti del Piano Forestale del Bacino Trasimeno
- Art. 16 Norme transitorie

B - Ambiti e zone

- Art. 17 Ambiti e zone: articolazione
- Art. 18 Ambito A: lo specchio lacustre
- Art. 19 Ambito B: circumlacuale e le isole

Zona B 1: agricole di riqualificazione ambientale
Zona B 2: usi misti e frammentati
Zona B 3: riserva naturalistica

- Art. 20 Ambito C: l'ambito basso collinare

Zona C1: della pianura irrigua
Zona C 2: del sito di interesse comunitario

- Art. 21 Ambito D: collinare
- Art. 22 Ambito E: alto collinare
- Art. 23 Ambito F: degli insediamenti
- Art. 24 Misure di salvaguardia
- Art. 25 Poteri sostituitivi

ART. 1 FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL PIANO STRALCIO

1. Il presente piano, relativo al sottobacino del Lago Trasimeno, P.S. 2, costituisce stralcio del piano del bacino idrografico nazionale del Tevere ai sensi dell'art. 17 comma 6 ter della legge n. 183/1989.

2. Il presente piano persegue il fine del ripristino, della tutela e della valorizzazione ambientale dell'ecosistema lacustre.

3. Le suddette finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni sinergiche:

a) la pianificazione degli usi delle acque e del suolo nel lungo periodo;

b) la previsione di misure dirette a fronteggiare problemi contingenti legati alla qualità e quantità della risorsa idrica disponibile

c) la realizzazione di opere atte a contenere l'attuale fenomeno di abbassamento idrometrico quali:

- l'allacciamento al sistema idrico proveniente dall'invaso di Montedoglio delle reti irrigue attualmente alimentate dalle acque lacustri.

- l'ampliamento del bacino imbrifero

4. La gestione del complesso idraulico inerente all'opera di presa dell'ulteriore ampliamento del bacino idrografico del lago è oggetto di specifico accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, al quale partecipano la Regione Umbria, la Provincia di Perugia ed i comuni interessati dal tronco del corso d'acqua a valle della sottensione fino all'immissione del tronco stesso nel tratto principale del Tevere.

5. Obiettivi specifici del piano sono:

a) il recupero del deficit idrico annuale,

b) il recupero del livello idrometrico,

c) la riduzione progressiva dell'apporto di sostanze inquinanti ai corpi idrici e al suolo,

d) la manutenzione funzionale della rete idrografica;

e) la promozione di forme di controllo sui consumi idrici;

f) favorire l'introduzione di tecniche e di coltivazioni agricole mirate a razionalizzare ed ottimizzare i consumi idrici, limitare l'uso di sostanze potenzialmente inquinanti, diffondere la certificazione di qualità ambientale delle aziende;

g) le attività conoscitive complementari e di aggiornamento.

ART. 2 AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DAL PIANO

1. L'area oggetto del Piano stralcio del lago Trasimeno comprende il bacino idrografico naturale di stretta pertinenza del lago di cui alla Tav. 1.

2. Le aree ricadenti all'interno del perimetro del bacino idrografico di cui al comma 1, possono costituire aree contigue del "Parco del Trasimeno", ai sensi dell'art.17 L.R. Umbria n. 9/1995. A tal fine, entro 180 giorni dalla data di adozione del presente piano, l'Autorità di Bacino, la Regione Umbria, l'Ente gestore e gli enti locali il cui territorio è interessato dall'area naturale protetta stipulano un apposito accordo.

3. Entro 180 giorni dalla data di adozione del presente Piano, l'Autorità di Bacino del fiume Tevere promuove un accordo di programma ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990 con l'Autorità di Bacino del fiume Arno avente ad oggetto la definizione delle norme tecniche di attuazione relative ai bacini dei torrenti Tresa, Moiano, Maranzano e Rio Maggiore al fine di perseguire gli obiettivi del presente Piano.

4. I comuni interessati dal presente piano stralcio sono quelli di: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Lisciano Niccone, Magione, Paciano, Panicale, Passignano, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno e Cortona, salvo quanto verrà stabilito nell'accordo di cui al comma 3.

5. L'ambito territoriale definito nel presente articolo può essere modificato a seguito della realizzazione delle opere di cui all'art. 1, comma 3, lett.c, mediante procedure di variante del presente piano.

ART. 3 ELABORATI COSTITUTIVI IL PIANO STRALCIO

1. Il Piano Stralcio è costituito dai seguenti elaborati:

a) Relazione illustrativa contenente il quadro conoscitivo, gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio, gli indirizzi programmatici e la programmazione degli interventi

b) Norme tecniche di attuazione

c) Tavole:

Analisi

- Tav. 1 Inquadramento territoriale;
- Tav. 2 Sistema insediativo ed usi del suolo;
- Tav. 3 Costruzione storica del territorio
- Tav. 4 Mosaico degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- Tav. 5 (a, b) Vincoli e salvaguardie esistenti;
- Tav. 6 Mappa dei fattori di rischio da inquinamento;
- Tav. 7 Carta delle pendenze

Sintesi interpretative

- Tav. 8 Ambiti di trasformazione e permanenza dei beni storico-ambientali;
- Tav. 9 Analisi delle incongruenze e vulnerabilità del territorio (Carta dei rischi)

Modalità di intervento, vincoli e salvaguardie di piano

- Tav. 10 Fasce di rispetto
- Tav. 11 Disciplina d'uso del territorio: ambiti e zone

ART. 4 TIPOLOGIA DELLE PREVISIONI DEL PIANO E DEFINIZIONI

1. La disciplina dettata dal presente piano riguarda due distinti ambiti:

A. Suolo, sottosuolo, acqua, vegetazione;

B. Parti del territorio individuate in base a comuni caratteristiche ambientali, economiche, produttive, sociali (ambiti e zone di cui agli artt. 17 e 18);

2. Ai sensi dell'allegato 6-lett.A del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, il lago Trasimeno, così come catastalmente delimitato, viene classificato "Area sensibile" in quanto lago posto ad una altitudine sotto i 1000 s.l.m, nonché con scarso ricambio idrico ove possono verificarsi fenomeni di accumulo di nutrienti ed i suoi bacini, comunque scolanti, "Zone vulnerabili" da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari (allegato 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152). Ai sensi dell'art.18 sono altresì considerate aree sensibili i tratti dei corsi d'acqua affluenti al lago per una lunghezza di 10 km., soggetti quindi alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152.

2 bis. Le Zone vulnerabili sono rivisitabili ai sensi dell'art.19 comma 4 del D.Lgs. 152/99, entro 18 mesi dall'approvazione del presente Piano.

3. Nelle presenti norme con riferimento all' «amministrazione competente» si intende l'amministrazione titolare del compito o della funzione per attribuzione, trasferimento o delega in base all'ordinamento vigente nella Regione Umbria.

ART. 4-BIS EFFETTI GIURIDICI

1. La Regione dell'Umbria ai sensi dell'art. 17, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 189, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'approvazione del Piano nella Gazzetta Ufficiale, emana ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico.

2. In particolare la Regione detta disposizioni per la trasposizione cartografica della delimitazione degli ambiti e delle zone di cui ai successivi articoli e disciplina a vantaggio della disciplina di tutela la risoluzione dei conflitti in caso di problemi interpretativi, derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi.

3. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici ai sensi dei commi 1 e 2

4. Sono fatti salvi i piani attuativi approvati e di cui siano state stipulate le relative convenzioni alla data di adozione del progetto di Piano.

5. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati rispetto ai quali i relativi lavori siano iniziati alla data di adozione del progetto di Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di approvazione del P.S.2.

A. SUOLO, SOTTOSUOLO, ACQUA, VEGETAZIONE

ART. 5. INTERVENTI INTERFERENTI CON LA RETE IDROGRAFICA

1. I piani urbanistici territoriali regionali e di coordinamento provinciale, i PRG comunali ed i relativi strumenti attuativi emanati dopo l'approvazione del presente Piano devono:

a) prevedere un efficiente ed efficace rete per lo smaltimento delle acque superficiali fino allo sbocco nel lago;

b) prevedere idonei sistemi di accumulo nel caso che l'adeguamento delle reti di scolo non possa garantire l'efficienza idraulica;

c) valutare se gli eventuali aumenti di livello del Lago sopra la quota dello zero idrometrico dovuti ad eventi pluviometrici eccezionali, possano interferire con le aree spondali del lago e con le aree afferenti all'emissario ed al reticolo idrografico a valle dello stesso nonché con le altre opere infrastrutturali (drenaggi urbani, agricoli ed industriali e impianti di depurazione).

2. Le Amministrazioni titolari degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, ne verificano la compatibilità con quanto previsto nelle lettere a), b), c) e predispongono ove necessario, anche sulla base delle disposizioni regionali, le opportune revisioni entro 9 mesi dall'approvazione del presente Piano stralcio ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L. 183/89

3. Le nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, nonché tutte le nuove opere, compresi gli impianti a rete interferenti con la rete idrografica, devono garantire l'efficienza idraulica della rete scolante del bacino ed evitare comunque fenomeni di ristagno delle acque nelle aree di pertinenza adiacenti

4. Le opere esistenti di cui al comma 3, entro tre anni dall'approvazione del presente piano, devono essere adeguate a quanto previsto per le nuove opere, con spese a carico dei soggetti proprietari.

5. I soggetti proprietari e concessionari devono sottoporre i progetti delle nuove opere e quelli di adeguamento, all'approvazione dell'Amministrazione competente nonché provvedere alla manutenzione ordinaria delle stesse.

ART. 6 CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI EROSIONE E DEL TRASPORTO SOLIDO DEI CORSI D'ACQUA

1. Per ridurre l'esposizione dei terreni all'erosione, le lavorazioni del terreno agricolo devono essere eseguite secondo le norme del piano di cui al seguente comma 5, con attrezzature idonee alla profondità minima necessaria per il successo della coltura. Per le aree con pendenze superiori al 30%,(cfr Tav. 7), investite a colture arboree è obbligatoria la pratica dell'inerbimento controllato, anche tramite fasce inerbite alternate e parallele alle curve di livello per oliveti e frutteti.

2. Negli avvicendamenti colturali occorre praticare colture autunno-vernine ed inserire i prati avvicendati o coltivazioni con analoghe caratteristiche secondo le previsioni del piano di cui al comma 5 con la possibilità di prevedere forme di incentivazione in particolari zone del comprensorio.

3. Tutte le opere di sistemazione idraulica agraria superficiale necessarie a limitare al minimo il fenomeno dell'erosione (fosse livellari trasversali, strade-fosso longitudinali, etc.), devono essere realizzate limitando la distanza fra le fosse trasversali e comunque secondo quanto stabilito dal piano al seguente comma 5.

4. Per le aree con pendenza superiore al 30%, il Piano forestale del Lago Trasimeno di cui agli artt. 14 e 15, individua le superfici di cui all'art.15, comma 1, lett.i) che saranno sottoposte a rimboschimento con essenze autoctone

5. Entro 12 mesi dall'approvazione del presente piano l'Amministrazione competente approva un piano per la riduzione degli apporti solidi al Lago, con particolare riferimento all'uso del suolo, alle pendenze, al litotipo ed ai fattori della erodibilità delle aree tributarie, da sottoporre al parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino, prevedendo idonee opere per il controllo dell'erosione laminare ed incanalata sui versanti, la riduzione del trasporto solido lungo gli affluenti di vario ordine, nonché interventi nelle aree di foce per la rimozione localizzata dei materiali sedimentati (dragaggi), verificando la possibilità di associare tali interventi ad opere filtranti naturali. Il piano deve inoltre stabilire le norme per l'esercizio, la manutenzione ed i controlli di funzionalità ed efficacia delle opere di contenimento del trasporto solido da effettuare con periodicità e procedure individuate nel piano stesso.

ART. 7 CAVE

1. Per le aree estrattive esistenti, ricadenti nel territorio oggetto del presente piano sono valide le disposizioni e le procedure di cui alla L.R dell'Umbria n. 2 del 3 gennaio 2000 e successive modificazioni.

2. Nelle aree interessate da attività estrattiva dismessa o abbandonata è consentita la riattivazione (ai soli fini della ricomposizione ambientale), secondo le procedure stabilite dalle disposizioni regionali vigenti.

ART. 8 FOGNATURE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE

1. Le aree di nuova urbanizzazione devono prevedere un sistema di collettamento differenziato per le acque piovane e per le acque reflue.

2. Lo smaltimento delle acque reflue derivanti da nuovi insediamenti residenziali civili deve essere organizzato previsto e regolato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Entro una fascia di rispetto di 300mt. dalla linea di costa del lago, così come catastalmente delimitato e comunque all' interno dell'ambito B di cui all'art. 19, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Centri e nuclei abitati, attività turistiche, produttive e commerciali, case sparse, devono essere allacciati alle reti fognarie e dotate di impianti di trattamento con terzo stadio.

b) Entro i 1000 mt. devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Centri e nuclei abitati, attività turistiche, produttive e commerciali, superiori a 100 ab.eq. devono essere allacciati alle reti fognarie dotate di impianti di trattamento con terzo stadio.

- Centri e nuclei abitati, attività turistiche, produttive e commerciali, inferiori a 100 ab.eq. devono essere dotati di sistemi appropriati di trattamento con tecnologie di depurazione naturale quale lagunaggio e fitodepurazione o tecnologie particolari come filtri percolanti o l'ossidazione totale.

- Case sparse devono essere provviste di idoneo sistema individuale di trattamento delle acque reflue, quali vasche settiche tipo Imhoff collegate ad un sistema disperdente quale sub-irrigazione correttamente gestito e controllato;

c) Nelle aree distanti oltre i 1000 mt. dalla linea di costa lo smaltimento delle acque reflue deve essere organizzato e regolato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Per gli agglomerati urbani con numero di abitanti equivalenti superiori a 2000 le acque reflue devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento che consenta il raggiungimento dei livelli imposti dalla tabella 2, allegato 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

- Per gli agglomerati urbani con numero di abitanti equivalenti compreso tra 50 e 2000, le acque reflue devono essere sottoposte a trattamenti con tecnologie di depurazione naturale quale lagunaggio e fitodepurazione o tecnologie particolari come filtri percolanti o l'ossidazione totale;

- Per i nuclei abitativi con popolazione equivalente minore di 50 abitanti è possibile anche lo scarico al suolo tramite sistemi di sub-irrigazione previa specifica indagine idrogeologica;

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per l'autorizzazione dei nuovi scarichi, mentre per quelli esistenti, l'Amministrazione competente dispone le modalità di adeguamento entro 5 anni dall'approvazione del piano.

ART. 9 FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

1. Su ambedue le sponde di tutti i corsi d'acqua evidenziati nella cartografia allegata al piano (cfr. Tav 10) è prevista una fascia di rispetto di larghezza minima pari a ml. 5 a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo quanto prescritto dalle norme specifiche previste per gli ambiti e le zone di cui all'articolo 18.

2. Nelle fasce di rispetto si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 96 del R.D. n.523 del 1904, ed inoltre:

a) è vietata qualsiasi trasformazione edilizia, fatti salvi gli interventi di cui al comma 5 lett. a) dell'art. 48 della L.R. n. 27/2000;

b) e' vietata all'interno del corso d'acqua qualunque trasformazione e manomissione. Sono ammessi esclusivamente gli interventi volti al disinquinamento alla manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua e delle opere idrauliche connesse che dovranno essere effettuate, per quanto possibile, con le tecniche dell'ingegneria naturalistica;

c) è vietato l'uso di diserbanti, fitofarmaci e fertilizzanti chimici.

2-bis La Regione dell'Umbria, in collaborazione con la Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, entro 180 giorni dall'approvazione del presente Piano, provvede a stabilire criteri attraverso i quali determinare le specifiche incidenze, ai fini degli apporti inquinanti al Lago, dei corsi d'acqua già individuati nella tavola n. 10 al fine di una sua eventuale revisione.

La Regione dell'Umbria provvede altresì, entro lo stesso termine di 180 giorni, a determinare criteri che in relazione alla natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche e dello specifico stato dei corpi idrici ricettori consentano di svolgere attività di spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi all'interno delle fasce di cui al comma 1; dette attività debbono comunque essere svolte sulla base di uno specifico piano di utilizzazione redatto in base ai criteri di cui sopra.

ART. 10 POZZI

1. E' vietata la perforazione di pozzi nell'ambito circumlacuale B di cui all'articolo 19 e comunque in una fascia di rispetto di 300 ml. misurata dal limite del terreno di proprietà demaniale, così come definito all' art. 4 comma 2.

2. L'escavazione di nuovi pozzi, al di fuori di quanto previsto al predetto comma 1, deve essere soggetta ad autorizzazione in regime di concessione ai sensi della l. 36 del 5 gennaio 1994 e del D.P.R. 238 del 18 febbraio 1999. Le domande di cui al comma precedente, da presentarsi secondo modalità stabilite dall'amministrazione competente, devono rispettare quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

3. L'amministrazione competente nei casi di rilascio di nuova concessione di derivazione di acque sotterranee, impone al richiedente la verifica di attuazione dell'utenza tramite altra fonte di approvvigionamento qualora esistente.

ART. 11 LAGHETTI DI ACCUMULO

1. Sono vietate le opere di sbarramento e derivazione dei corsi d'acqua e comunque di accumulo di acque per la realizzazione di nuovi laghetti. Ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.P.R. 18 febbraio 1999 è consentita la sola raccolta delle acque piovane provenienti dai tetti, in cisterne con capacità massima di accumulo di 200 mc..
2. L'Amministrazione competente provvede, entro 180 giorni dall'approvazione del piano, ad effettuare un censimento dei laghetti autorizzati.

ART. 12 SALVAGUARDIA DELLA FALDA ACQUIFERA E DELLE ACQUE DI SUPERFICIE DA INQUINAMENTI DI ORIGINE AGRICOLA

1. E' consentita l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici ai fini agricoli secondo quanto previsto dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni, integrazioni e norme attuative. A tal fine la Regione, sentita l'Autorità di Bacino, entro 12 mesi dalla approvazione del presente Piano, approva regolamenti di attuazione di quanto previsto all'art.19, commi 5, 6 e 7 del sopracitato D.Lgs n.152/99, che prevedano tra l'altro:
 - a) Il riordino delle norme attuative comunali con la normativa regionale e nazionale di settore;
 - b) l'applicazione alle aree adibite ad uso agricolo di un carico massimo di effluenti zootecnici, in termini di azoto totale per ettaro e per anno fissato in 170 kg, così come previsto per le zone vulnerabili di cui all' Allegato 7 del D.Lgs. 11/05/1999 n. 152.
 - c) la redazione da parte delle aziende che utilizzano reflui zootecnici nell'area del lago Trasimeno di cui all'art. 2, primo comma, di redigere appositi piani di fertilizzazione. I piani in questione devono essere presentati all'amministrazione comunale e costituiscono elemento di riferimento per gli eventuali controlli. Sono esonerate da quanto sopra le aziende che non sono iscritte nei registri delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - d) la compilazione da parte dei soggetti di cui al precedente punto c) di un registro, preferibilmente su supporto informatizzato, delle fertilizzazioni, composto da fogli numerati e vidimati ai sensi di legge dall'amministrazione competente, da tenere a disposizione per i tre anni successivi all'ultima utilizzazione;
 - e) la tenuta per le aziende di allevamento di un registro vidimato di carico e scarico dei reflui zootecnici;

- f) la comunicazione ai comuni per l'effettuazione della pratica dello spandimento dei liquami e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari.
- g) l'obbligo, per le autorizzazioni già rilasciate di conformarsi, entro tre anni dall'entrata in vigore di detti regolamenti, alle presenti disposizioni;
- h) le modalità e eventuali divieti di spandimento con riferimento all'epoca, alla pendenza del terreno, alle situazioni climatiche nonché alle condizioni di applicazione a terreni adiacenti a corsi d'acqua, al bacino lacustre, a pozzi e sorgenti. Per lo spandimento dei liquami deve essere prevista inoltre una specifica disciplina distinta da quella relativa ai letami ed al compost, secondo anche quanto previsto, in materia, dalla vigente normativa regionale.
- i) le modalità di stoccaggio degli effluenti e la capacità delle relative strutture di contenimento;
- l) La predisposizione da parte della Regione, al fine di minimizzare l'impatto ambientale, di programmi per il miglioramento delle condizioni di allevamento e della riduzione dei volumi dei liquami prodotti e/o del loro contenuto in elementi fertilizzanti e per il miglioramento della qualità agronomica dei reflui zootecnici;
- m) il rispetto per i nuovi allevamenti ed aziende dei limiti relativi al carico massimo di bestiame indicato dal regolamento CEE n. 1804/99;
- n) che, qualora non si realizzino le condizioni di cui alle lett. b), l'allevamento possa essere consentito con impianti di trattamento tali da garantire che i reflui siano smaltiti nei limiti previsti dalle vigenti normative.

2. E' fatto divieto di superare le dosi di azoto indicate per le principali e più tradizionali colture, nella seguente tabella (Codice di buona pratica agricola in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CEE ed approvato con D.M. 19/4/1999 ed integrazioni "All f.a"):

COLTURE	DOSI in kg
farro	80
frumento tenero	180
frumento duro	140
orzo	120
avena	100
segale	80
mais (irrigato)	280
sorgo	100
ceci	20
cicerchia	20
fava	20
fagiolo	20
lenticchia	20
pisello	20
patata	150
barbabietola da zucchero	150
colza	180
girasole	100
soia	20
tabacco	50
aglio	120
carota	150
cipolla	120
rapa	120
asparago	180
bietola da coste	130
carciofo	200
cavolo verza e cappuccio	200
cavolo broccolo	150
cavolfiore	200
finocchio	180
insalata (lattuga)	120
insalata (cicoria)	180
sedano	200
spinacio	120
cetriolo	150
cocomero	100
fragola	150
melanzana	200
melone	120
peperone	180
pomodoro	160
zucchina	200
prati – prati pascoli con prevalenza di specie graminacee	80
erbai di graminacee	110
prati ed erbai di leguminose	20
vite	110
olivo	200
fruttiferi	100

Le modalità di applicazione delle dosi saranno stabilite con i regolamenti di cui al precedente comma 1.

3. La Regione dell'Umbria, in ordine alla utilizzazione dei fitofarmaci e dei diserbanti, entro 180 giorni dalla approvazione del presente Piano, introduce specifiche norme, anche compatibilmente con quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, Reg. 1257/99.

4. La Regione, attraverso la programmazione contenuta nei Piani attuativi, destina le risorse necessarie atte ad incentivare gli assetti colturali a basso impatto ambientale ed a carattere biologico, ed a compensare il servizio ambientale eventualmente reso dagli agricoltori nell'ambito di tali particolari pratiche agricole. A tale riguardo la Regione appronta idonei piani di assistenza tecnica e formazione professionale, anche al fine di favorire il rilascio della certificazione di qualità ambientale per le aziende agricole.

ART. 13. IMPIANTI VEGETAZIONALI (ESCLUSI QUELLI DI ORIGINE AGRICOLA): DEFINIZIONI

1. Gli impianti vegetazionali , ai fini del presente Piano sono:

- boschi
- arbusteti
- pascoli e terreni a copertura erbacea
- impianti di arboricoltura da legno
- vegetazione ripariale
- piante arboree singole o in gruppi
- piante arboree in filare e siepi

2. Sono boschi gli appezzamenti di terreno di superficie maggiore di 2.000 metri quadrati, aventi larghezza superiore a 20 metri misurati al piede delle piante di confine, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al 20%. Sono inoltre da considerare boschi le superfici che a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea inferiore al 20%.

3. Per arbusteti si intendono le superfici con copertura arborea inferiore al 20% e con almeno il 20% di superficie coperta da specie arbustive, ovvero da specie legnose perenni di altezza generalmente compresa fra 0,5 e 5 metri e prive di un fusto o di una chioma identificabile.

4. Sono pascoli o terreni a copertura erbacea quelle superfici interessate da copertura erbacea con copertura arborea o arbustiva inferiore al 20%.

5. Si definiscono impianti di arboricoltura da legno gli impianti specializzati di origine artificiale aventi quale finalità primaria la massima produzione legnosa, nel minor tempo possibile, in assortimenti standardizzati per gli usi industriali o artigianali.
6. Per vegetazione ripariale si intende la vegetazione posta sulle pianure alluvionali, lungo i fiumi e torrenti o al margine del lago, costituita in prevalenza da specie appartenenti ai generi *Populus*, *Salix* ed *Alnus*.
7. Sono gruppi o filari di piante arboree o siepi quelle superfici a copertura arborea con valori di copertura, ampiezza o larghezza inferiori a quelle stabilite per i boschi.
8. Per la disciplina delle aree boscate si applicano altresì le disposizioni previste dall'art.15 L.R. n. 27/2000.

ART. 14 ATTIVITÀ NEGLI IMPIANTI VEGETAZIONALI BOSCHIVI ED ARBUSTIVI

1. Le attività consentite per tutti i tipi vegetazionali di cui all'articolo precedente sono regolate dal Piano Forestale del Bacino Trasimeno (PFT) il cui obiettivo è assicurare il ripristino, la tutela e la valorizzazione ambientale, promuovere una gestione sostenibile e multifunzionale delle risorse e garantire il mantenimento ed il miglioramento della biodiversità e dell'efficienza funzionale dei soprassuoli.
2. Il P.F.T. ha validità decennale ed è approvato, entro 18 mesi dall'approvazione del presente Piano dalla Giunta regionale, che lo redige d'intesa con l'Autorità di Bacino per il Fiume Tevere e la Comunità montana competente per territorio,
3. Il P.F.T. modifica ed integra per il territorio al quale si riferiscono le prescrizioni di polizia forestali vigenti;
Le aree perimetrate nell'ambito del Progetto Bio-Italy – Natura 2000 sono soggette alla disciplina del D.P.R. 357/97 nonché all'art 13 della L.R. 27/2000 e all'art. 38 del P.T.C.P della Provincia di

Perugia ed in particolare ai piani di gestione e monitoraggio, redatti sulla base delle linee guida del Ministero dell'Ambiente.

ART. 15 CONTENUTI DEL PIANO FORESTALE DEL BACINO TRASIMENO

1. Il P.F.T. sulla base delle caratteristiche e dell'ubicazione dei tipi vegetazionali indicati all'articolo 13, individua, disciplinandone le attività consentite, i seguenti tipi colturali:

- a) Boschi a prevalente funzione protettiva;
- b) Boschi a funzione multipla, distinti in cedui, fustaie e fustaie transitorie, fustaie di origine artificiale, cedui in conversione, cedui da avviare all'alto fusto, boschi di neoformazione;
- c) Boschi di primario interesse naturalistico;
- d) Boschi soggetti ad uso ricreativo intensivo;
- e) Boschi in cui sono necessari interventi di ricostituzione boschiva;
- f) Impianti di arboricoltura da legno;
- g) Vegetazione ripariale;
- h) Superfici idonee per la realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura da legno;
- i) Superfici che, a fini idrogeologici, è necessario rimboschire;
- j) Arbusteti e pascoli che è necessario mantenere ai fini ecologici e paesaggistici;
- k) Arbusteti da lasciare all'evoluzione naturale;
- l) Pascoli ed arbusteti in cui è consentito il permanere dell'attività zootecnica;
- m) Alberi singoli, in gruppi o in filare di particolare interesse naturalistico, storico e culturale di cui è vietato l'abbattimento, salvo i motivi di pubblica incolumità;
- n) Altri alberi in filare e siepi;
- o) Aree agricole e pascolive in cui incentivare la realizzazione di siepi ed alberature per finalità ecologiche ed ambientali;

p) Eventuali superfici la cui gestione deve essere attuata sulla base di un Piano di Gestione Forestale aziendale o interaziendale (piani di assestamento forestale o piani economici ai sensi del R.D.L. n. 3267/23 e così come individuate dalle successive normative regionali).

2. Il P.F.T. è costituito dai seguenti elaborati:

a) Relazione generale comprensiva di inquadramento stazionale (descrizione del territorio, delle caratteristiche orografiche e morfologiche, degli aspetti climatici, degli aspetti geopedologici), descrizione dei tipi vegetazionali e dei tipi colturali, definizione degli obiettivi di tutela e colturali;

b) individuazione in termini fondiari a scala 1:10.000 dei tipi colturali indicati al comma precedente e relativi limiti delle unità di gestione di cui alla successiva lettera d);

c) individuazione in termini fondiari a scala 1:10.000 delle proprietà pubbliche, di altri enti e consorzi fra privati, o misti pubblico/privati, costituiti allo scopo di gestire il patrimonio forestale;

d) divisione della superficie forestale in unità di gestione di ampiezza preferibilmente non superiore a 20 ettari e comunque mai superiore a 40 ettari con confinazione attestata su limiti fisiografici (creste ed impluvi) o su infrastrutture esistenti (strade, fasce parafuoco, impianti a rete);

e) registro delle descrizioni delle unità di gestione e degli altri tipi colturali con elenco delle particelle catastali e relativa superficie ricadente in ciascuna unità;

f) censimento delle attività pastorali e faunistico-venatorie con eventuale indicazione delle superfici utilizzate;

g) stima della popolazione delle specie di animali selvatici erbivori e carnivori, con segnalazione delle specie minacciate di estinzione e delle specie in sovrappopolazione, mettendo in luce gli eventuali problemi e suggerendo le possibili soluzioni;

h) stima delle biomasse forestali per tipi forestali omogenei per composizione dendrologica, forma di governo e fertilità della stazione e relativa costruzione di tavole alsometriche speditive, ai fini della definizione dei turni, dell'estensione massima delle tagliate, e del limite massimo di massa utilizzabile annualmente nel sottobacino o per parti dello stesso;

i) prescrizioni particolareggiate per la disciplina dei boschi che non rientrano nei piani di gestione forestale, stabilendo in particolare l'estensione massima delle tagliate, il turno minimo, il numero minimo e massimo delle matricine da rilasciare nei cedui, la conservazione di piante per finalità bio-ecologiche;

j) prescrizioni particolareggiate per la disciplina e la tutela degli altri tipi fisionomici;

k) elenchi delle specie utilizzabili rispettivamente per gli impianti di arboricoltura da legno, per i rimboschimenti e per la realizzazione di nuove alberature e siepi;

l) individuazione dei siti in cui sono presenti specie floristiche rare o minacciate;

m) censimento delle strade e piste forestali esistenti e successiva valutazione del grado di accessibilità e servibilità e valutazione, tenuto conto dei vincoli e della funzione delle diverse aree forestali, dell'eventuale necessità di nuove vie di accesso e servizio;

n) censimento degli invasi utilizzabili anche ai fini antincendio;

o) modalità e criteri per la redazione dei Piani di Gestione Forestale aziendali ed interaziendali ed indicazione delle eventuali modifiche ed integrazioni da apportare ai Piani di Gestione Forestale vigenti.

ART. 16. NORME TRANSITORIE

1. Fino all'approvazione del PFT da parte dell'organo competente nel territorio del sottobacino sono vietati:

a) la trasformazione dei boschi in terreni lavorati;

b) i tagli di maturità dei boschi cedui la cui superficie accorpata sottoposta al taglio nell'anno per corpo sia superiore a 3 ettari;

c) i tagli selvicolturali nei boschi a preminente funzione protettiva individuati nell'allegata tavola, fatti salvi gli interventi di prevenzione dagli incendi;

d) la rimessa in coltura agricola degli arbusteti e dei pascoli posti su terreni con pendenza superiore al 30%;

e) il taglio della vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua ai sensi del R.D. 523/1904, fatto salvo il taglio di quella che non garantisce l'officiosità idraulica.

2. Nelle aree perimetrare nell'ambito del progetto Bio-italy sono comunque vietati:

a) il cambio di destinazione d'uso dei terreni;

b) la trasformazione in terreni agrari degli arbusteti e delle brughiere a *Calluna vulgaris*;

c) i tagli di maturità dei boschi.

B. AMBITI E ZONE

ART.17 AMBITI E ZONE: ARTICOLAZIONE

1. Il territorio del bacino del lago Trasimeno è articolato in “ambiti territoriali” soggetti alle disposizioni generali ed agli indirizzi per gli usi stabiliti per ciascuno di essi secondo la cartografia allegata (Tav. 11).

2. Sono individuati i seguenti ambiti e zone:

A. LO SPECCHIO LACUSTRE

B. L'AMBITO CIRCUMLACUALE E LE ISOLE che comprende le seguenti zone:

- B1 ZONE AGRICOLE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
- B2 ZONE AD USI MISTI E FRAMMENTATI
- B3 ZONE DI RISERVA NATURALE

C. L'AMBITO BASSO COLLINARE che comprende le seguenti zone:

- C1 LA ZONA DELLA PIANURA IRRIGUA
- C2 LA ZONA DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO

D. L'AMBITO COLLINARE

E. L'AMBITO ALTO COLLINARE

F. L'AMBITO DEGLI INSEDIAMENTI

ART.18

AMBITO A: LO SPECCHIO LACUSTRE

1. L'ambito, così come rappresentato nella cartografia allegata al Piano – Tav. 11, comprende lo specchio lacustre e le parti delle sponde interessate dalla presenza del fragmiteto, per la porzione collocata su terra

2. L'ambito dello specchio lacustre costituisce il principale serbatoio di risorse biologiche e faunistiche del bacino. Il recupero ed il mantenimento della sua qualità complessiva, attraverso il miglioramento e la tutela delle risorse presenti e l'abbattimento delle sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, garantiscono la salvaguardia dell'ecosistema lacustre.

3. Sono consentite quelle attività che garantiscono la salvaguardia della qualità e quantità dell'acqua, della componente idrobiologica e del fragmiteto. La Provincia, nell'ambito della propria attività di programmazione, promuove la navigazione e la pesca professionale, regolandone al contempo l'esercizio nel rispetto dei tempi di riproduzione e crescita dei pesci.

4. È vietata l'estirpazione della flora acquatica e del fragmiteto.

5. Le azioni di carattere generale previste per questo ambito sono mirate alla salvaguardia biologica dell'ecosistema lacustre attraverso l'azione combinata del monitoraggio sullo stato ambientale per gli effetti indotti dalle attività esterne e del controllo e la regolamentazione delle attività esercitate direttamente al suo interno. Sono da incentivare le attività atte a favorire la crescita ed il ripopolamento della flora acquatica ed in particolare del fragmiteto.

6. Le azioni di carattere particolare sono:

a) Fragmiteto:

- taglio periodico del canneto nei momenti del massimo accrescimento affinché il fragmiteto ottemperi alla sua funzione di filtro attuato in profondità per evitare danni possibili all'apparato radicale e per non alterare l'ecosistema lacustre
- apertura di canali per favorire la circolazione delle acque all'interno del fragmiteto
- eliminazione degli "aggallati" con frequenza bi-triennale i quali possono essere vantaggiosamente utilizzati in impianti di compostaggio.

b) Prelievi

I prelievi diretti annuali di acqua dal lago Trasimeno, ad esclusione dell'uso idropotabile, fino al completamento delle reti irrigue del sistema occidentale dell'Ente di Irrigazione Umbro-Toscano, devono essere progressivamente ridotti e non possono essere comunque superiori alle quantità annue complessive assentite per l'anno 1999.

Lo zero idrometrico del lago è fissato a quota 257,33 m.s.l.m.

- L'amministrazione competente provvede alle necessarie manovre idrauliche per garantire il deflusso dell'emissario fino al massimo della portata consentita a partire da quota 257,60 m.s.l.m.
- In caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico compreso tra i 75 ed i 99 cm, si provvede ad emanare le ordinanze per la sospensione delle licenze di attingimento durante tre giorni della settimana, ad esclusione dell'uso idropotabile. E' fatta salva la possibilità di deroga in condizioni particolari da emanarsi con specifico provvedimento della Regione dell'Umbria d'intesa con l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere.
- In caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico compreso tra 100 e 119 cm, si provvede ad emanare le ordinanze per la sospensione totale delle licenze di attingimento e delle concessioni durante tre giorni della settimana, nonché per il divieto assoluto di prelievo diretto dal lago nelle sei ore più calde della giornata ad esclusione dell'uso idropotabile. E' fatta salva la possibilità di deroga in condizioni particolari da emanarsi con specifico provvedimento della Regione dell'Umbria d'intesa con l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere.

- In caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico maggiore di 120 cm. si provvede alla sospensione totale delle licenze e delle concessioni, ad esclusione dell'uso idropotabile

c) Approvvigionamento idropotabile

La realizzazione di una rete di adduzione per il collegamento dei Comuni circumlacuali ad altra fonte di approvvigionamento idropotabile diversa da quella lacustre, tramite finanziamento legge 30 marzo 1998 n. 61 art. 13 comma 6 sexies.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente piano è fatto obbligo di dotare tutti i sistemi di prelievo idrico dal lago di sistemi di rilevamento dei consumi; su tali rilevamenti possono essere disposte verifiche a campione, anche su richiesta dell'Autorità di Bacino.

ART. 19

AMBITO B: CIRCUMLACUALE E LE ISOLE

1. L'ambito circumlacuale, così come rappresentato nella cartografia allegata al Piano – Tav. 11, si presenta diversamente caratterizzato sia negli usi, sia negli aspetti naturalistici: la parte nord, delimitata da importanti infrastrutture, con un'alternanza di centri che si affacciano sul lago e con aree occupate da campeggi e attività agricole frazionate; la parte sud caratterizzata dalla presenza di attività agricole specializzate che si spingono sino all'arenile e da un'area, particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico attualmente adibita ad "oasi naturalistica".

2. L'ambito circumlacuale costituisce un "filtro compensativo" tra le attività residenziali e agricole che si svolgono nell'immediato entroterra e lo specchio d'acqua e rappresenta la parte più a rischio e delicata dell'ecosistema Trasimeno.

3. Nell'ambito circumlacuale e nelle isole sono consentite le attività volte alla salvaguardia e al mantenimento della risorsa acqua e suolo quali attività agricole ecocompatibili,.

Sono inoltre consentite:

- le attrezzature turistico-ricettive e di tempo libero che non comportino nuove volumetrie, salvo la realizzazione di strutture di limitate dimensioni a supporto di tali attività;

- le attività di balneazione;

- le infrastrutture a rete e puntuali nonché le attrezzature pubbliche o di rilevante interesse pubblico, qualora non diversamente localizzabili.

Sono vietate le seguenti nuove attività o interventi:

- la realizzazione di infrastrutture viarie, salvo le modifiche ai tracciati stradali e ferroviari esistenti e le infrastrutture viarie di cui alle lett. e), h), i) ed l) del comma 1, art.5, della L.R. 16/12/97 n. 46;
- l'edificazione di tipo industriale e artigianale;
- gli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli;
- le strutture zootecniche intensive;
- l'edificazione di tipo residenziale e turistico.

Sono altresì consentite le opere sul patrimonio edilizio esistente così come definite dall'art.31 lett. a), b), c), d) della legge n. 457/78, nonché le opere previste dall'art.8, commi 7 e 9, della L.R. 2/9/74, n. 53, come modificato dall'art.34 della L.R. n.31/97 e successive modificazioni.

Per gli edifici e le attività esistenti di tipo turistico ricettivo, produttivo e per servizi, previste negli strumenti urbanistici vigenti, sono consentiti modesti ampliamenti ai fini della loro riqualificazione, nonché la realizzazione di strutture di limitate dimensioni a supporto di tali attività e della balneazione, purchè conformi alle leggi regionali di settore

3-bis A tale ambito si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 48 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 con esclusione degli interventi previsti alle lettere b) e f), comma 5 del citato articolo.

4. Le attività da promuovere sono:

- gli interventi di riconversione colturale orientati alla formazione di prati umidi, a pratiche agricole a ridotto impatto ambientale e di tipo biologico;
- gli interventi volti a favorire le dinamiche evolutive dei caratteri di naturalità;
- gli interventi di riqualificazione su aree degradate.
- la creazione di fasce o aree di protezione e compensazione ambientale da elementi o fattori inquinanti anche attraverso la realizzazione di fasce a prato perenne e polifita
- la ricerca e la sperimentazione su temi e aspetti specifici dell'ecosistema lacustre
- la realizzazione e gestione di una rete di monitoraggio sulle acque e sui suoli.

5. Nell'ambito circumlacuale e nelle isole vigono altresì i seguenti divieti:

- lo spandimento al suolo delle acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari e dei reflui zootecnici ad eccezione della corretta utilizzazione agronomica di questi ultimi come previsto all'art. 12 comma 1;
- l'irrigazione a pioggia per le 6 ore più calde della giornata;

- la discarica di RSU e l'apertura di cave;
- l'utilizzo di diserbanti, fitofarmaci e fertilizzanti chimici di sintesi, se non conformemente alle disposizioni emanate dalla Regione nell'ambito delle misure agroambientali già previste nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
- l'aratura del terreno per una profondità superiore a 30 cm.;
- la perforazione al fine di realizzare nuovi pozzi ai sensi dell'art.10;

6. L'amministrazione competente, entro 12 mesi dalla approvazione del presente Piano, provvede a riconfermare le aree demaniali prospicienti il lago ed una fascia ad esse contigua di 5 m., costituita dalla via alzaia, all'interno delle quali è fatto obbligo di abbandonare la pratica agricola; in queste zone sono ammessi i soli interventi finalizzati al ripristino e potenziamento dei caratteri di naturalità delle aree ivi compresi gli interventi sperimentali..

7. Entro 180 giorni dall'approvazione del P.S.2 la Regione, anche ai fini di quanto previsto della L.R. 9/1995, dovrà emanare indirizzi e criteri sui parametri dimensionali e sulla tipologia delle nuove opere consentite, nonché sugli interventi per l'adeguamento e la riqualificazione delle infrastrutture viarie, edilizie e turistico ricettivo al fine di garantire la compatibilità di tali interventi, considerati anche nel loro complesso, con le finalità del piano;

8. L'ambito B comprende le seguenti Zone:

- B1: zone agricole di riqualificazione ambientale;
- B2: zone ad usi misti e frammentati
- B3: zone di riserva naturale

ZONA B1: AGRICOLE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

1. Il nuovo assetto degli usi agricoli, la programmazione delle attività relative, l'indicazione degli incentivi utilizzabili anche mediante le misure previste dai regolamenti comunitari o finanziamenti ad hoc ed i relativi criteri di ripartizione, sono individuati attraverso uno specifico Piano approvato dalla regione dell'Umbria entro 18 mesi dall'approvazione del presente Piano Stralcio

Detto Piano dovrà contenere, oltre ad obiettivi, misure e tempi, particolari azioni mirate alla riconversione ai fini ambientali verso sistemi che assicurino una razionalizzazione e riduzione dei consumi idrici quali:

- l'applicazione delle disposizioni contenute nel D. M. 19 aprile 1999 "Codice della buona pratica agricola";
- la formazione di prati umidi, complessi macchia-radura, prati polifiti;
- l'introduzione e la diffusione di tecniche di microirrigazione;
- l'attuazione di adeguate sistemazioni idraulico agrarie al fine di ridurre fenomeni erosivi (anche non evidenti) e contenere i rischi di diffusione dei nutrienti che possono interferire con la falda;
- il riutilizzo delle acque reflue;
- l'impiego di pratiche di agricoltura biologica che permettano anche la riduzione dei consumi idrici;

2. Fino all'approvazione del Piano regionale di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'adozione definitiva del PS2, la Regione o l'autorità competente in materia controlla i volumi di acqua complessivamente assentiti attraverso concessioni e/o licenze di attingimento, al fine di verificarne la compatibilità con le finalità generali del P.S.2. Comunque il consumo d'acqua relativo al rilascio annuale delle licenze di attingimento non può superare il volume autorizzato per l'anno 1999.

2-bis Nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti è ammessa l'attuazione delle previsioni urbanistiche di tipo turistico-ricettive purchè adiacenti ad analoghe strutture turistico-ricettive già esistenti nello stesso ambito B1. Ai sensi dell'art. 19, comma 7 la Regione a tal fine fissa le caratteristiche tipologiche ed i relativi parametri dimensionali con l'intento di ridurre il carico urbanistico delle aree considerate in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia previsti dal P.S.2.

ZONA B2: USI MISTI E FRAMMENTATI

1. Le attività e gli usi consentiti, debbono perseguire, tra l'altro, il riordino delle attività presenti privilegiando le specifiche vocazioni delle aree nel rispetto degli obiettivi di riduzione dei prelievi idrici, di tutela della qualità delle acque .

2. Nelle zone B2 individuate nel comune di Tuoro, Castiglion del Lago, Panicale, in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni di carattere generale per l'ambito circumlacuale, è consentito realizzare, nel rispetto degli strumenti urbanistici generali:

- strutture turistico ricettive di limitate dimensioni, anche a supporto della balneazione;
- interventi volti al mantenimento delle attuali funzioni di ripopolamento della fauna ittica lacuale svolte dal centro ittiogenico provinciale nel comune di Magione in loc. Sant'Arcangelo

3. Le tipologie, le localizzazioni ed i parametri dimensionali e qualitativi per gli interventi di cui al comma precedente, sono definiti con la procedura di cui al comma 7 dell'art.19 - ambito B

ZONA B3: RISERVA NATURALISTICA

1. Le zone di Riserva naturalistica sono: l'ex aeroporto di Castiglione (comune di Castiglione), l'oasi naturalistica della "Valle" (comune di Magione), l'area di S.Donato-S.Vito (comune di Passignano) e le isole.

2. Le azioni di carattere generale sono:

- la protezione e la ricostituzione della flora autoctona al fine di permettere alla fauna naturale di svilupparsi negli specifici habitat;

- la salvaguardia degli elementi naturalistici presenti, il loro potenziamento diretto (intervento di nuovo impianto) o indiretto (evoluzione naturale).

3. Il nuovo assetto delle zone deve essere definito ed approvato entro 12 mesi , nel Piano di Assetto del Parco Regionale del Trasimeno, sentita l'Autorità di Bacino, e deve tra l'altro prevedere:

- per la zona dell'aeroporto di Castiglione la creazione di un parco dai caratteri prevalentemente naturali con nuova edificazione limitata a piccoli volumi per servizi e limitate aree impermeabili nonché l'adeguamento delle strutture edilizie esistenti senza incremento di volumi

- per l'Oasi naturalistica della "Valle" un potenziamento dell'area della riserva, la riconversione delle attuali attività agricole verso pratiche ecosostenibili, il potenziamento degli impianti vegetazionali naturali;

- per la zona di Passignano (fascia compresa tra il lago e le infrastrutture): l'intervento prevede la realizzazione di una fascia territoriale di filtro tra le infrastrutture e le rive del lago (boscata e arbustata), la realizzazione di impianti sperimentali legati alla vegetazione e fauna lacustre, attrezzature per attività di tempo libero anche con percorsi didattici.

4. Nella zona B3 dell'aeroporto di Castiglione del Lago è consentita la realizzazione degli interventi previsti dal progetto "Acquario del lago" approvato dal Comune di Castiglione del Lago in attuazione del patto territoriale V.A.T.O.;

ART. 20

AMBITO C: L'AMBITO BASSO COLLINARE

1. L'ambito, così come rappresentato nella cartografia allegata al Piano – Tav. 11, comprende le parti basse del territorio del bacino prevalentemente utilizzate a fini agricoli con produzioni in atto e per le quali sono in corso potenziamenti delle rete irrigua e conseguente aumento delle superfici utilizzate a tali fini. In questo ambito territoriale insistono pressioni ambientali che si ripercuotono sull'ecosistema lacustre in modo diretto ed indiretto.

L'ambito C comprende, inoltre, la parte collinare del territorio del Comune di Castiglione del Lago contraddistinta da particolari caratteri morfologici e territoriali: lo sviluppo insediativo lungo le strade che conducono al lago, lungo il crinale spartiacque del bacino ed, in modo diffuso, su tutto l'ambito; elevata presenza di allevamenti suinicoli di tipo industriale che possono produrre inquinamento delle acque e dei fossi; presenza, nella parte settentrionale (in località Ferretto), di ampie superfici di bosco planiziale e collinare; prevalenza di produzione agricola, in parte a carattere irrigua (nella parte meridionale dell'ambito), per la quale è in atto un ulteriore potenziamento della rete di adduzione.

2. La riduzione dei carichi inquinanti e dei consumi idrici derivanti dalle attività agro-zootecniche e dalla presenza degli insediamenti, può essere favorita attraverso iniziative che garantiscano il mantenimento e la salvaguardia delle risorse acqua e suolo regolamentando l'utilizzo delle acque e l'abbattimento degli inquinamenti prodotti. E' favorito, altresì, il potenziamento dei caratteri ambientali nel rispetto della specifica vocazione dei luoghi.

LA ZONA C1: DELLA PIANURA IRRIGUA

1. Le azioni di carattere generale devono essere finalizzate:

- ad una contrazione dei fenomeni di inquinamento e ad una progressiva razionalizzazione e riduzione del consumo della risorsa acqua, attraverso una specifica e puntuale regolamentazione degli usi agro-zootecnici;
- alla salvaguardia e riutilizzo del patrimonio storico-ambientale;
- al miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso l'aumento delle superfici boscate;
- al monitoraggio ed al controllo degli attingimenti idrici per qualsiasi impiego, con particolare riferimento a quelli per uso agricolo;
- al monitoraggio e al controllo della qualità delle acque nei fossi;
- al mantenimento delle coltivazioni tradizionali dell'area; per i nuovi impianti saranno favoriti gli assetti colturali ecocompatibili prevalentemente di carattere biologico;

- alla razionalizzazione dell'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci finalizzata alla loro progressiva riduzione;

- alla introduzione di colture che consentono l'adozione di tecniche irrigue con l'impiego di bassi volumi di adacquamento.

2. La Regione dell'Umbria, entro 18 mesi dall'approvazione del presente Piano, approva un piano di settore delle attività agro-zootecniche conformandosi agli indirizzi di cui al comma precedente, previo parere obbligatorio dell'Autorità di bacino. Tale piano prevede, tra l'altro, forme di incentivazione da comprendere nelle misure previste dai regolamenti comunitari per la realizzazione e la diffusione di piani colturali compatibili con tecniche di irrigazione non convenzionali ed a risparmio idrico come l'irrigazione a goccia ed altre tecniche di microirrigazione, sperimentate con successo nella zona. Fino all'approvazione del citato Piano gli attingimenti diretti dal Lago e trasferiti nell'ambito sono regolati secondo l'art.18, comma 6, lett. b).

3. E' vietata la perforazione di nuovi pozzi ad esclusione di quelli per uso domestico.

LA ZONA C2: DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO

1. All'interno del SIC devono essere realizzati assetti colturali a basso impatto ambientale ed a carattere biologico; per tali aree si applicano la disciplina dell'art.16 nonché le disposizioni di cui al comma 4 dell'art.14 ; non sono consentite le nuove attività industriali.

ART. 21

AMBITO D: COLLINARE

1. L'ambito collinare, così come rappresentato nella cartografia allegata al Piano – Tav. 11, presenta tre caratterizzazioni e problematiche dominanti: assetti agricoli storici, parzialmente terrazzati, i quali si vanno sempre più riconvertendo in impianti moderni a colture specializzate; una diffusione di edilizia e impianti storici di qualità che versano in stato di abbandono , sottoutilizzo od utilizzo improprio; un aumento di aree marginali, incolte o abbandonate, a cui bisogna attribuire assetti futuri.

2. L'ambito si configura come un caposaldo del paesaggio agrario storico, in cui è necessario incentivare pratiche agricole volte alla salvaguardia idrogeologica dei versanti.

3. Sono consentite le attività che garantiscano la riduzione di sostanze inquinanti e dell'impatto sull'ecosistema collinare, il mantenimento dei paesaggi agrari tradizionali quali: l'attività agricola e zootecnica estensiva, l'attività agro-forestale.

Fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente così come definiti dall'art 31 lett. a), b), c), d), e) della L. n. 457/78, nonché gli interventi previsti dall'art.8, commi 7 e 9, della L.R. 2/9/74 n.53, come modificato dall'art. 34 della L.R. n. 31/97 e successive modificazioni.

Sono altresì consentite sul patrimonio edilizio esistente le opere finalizzate alla piena efficienza delle reti e delle infrastrutture tecnologiche e le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Non sono consentite le nuove attività di tipo industriale.

4. Le azioni di carattere generale devono essere finalizzate al miglioramento del deflusso idrico superficiale, al controllo dei prelievi idrici, al controllo della qualità delle acque, alla conservazione e al mantenimento degli impianti boschivi, secondo quanto previsto dal Piano forestale del Trasimeno

ART. 22

AMBITO E: ALTO COLLINARE

1. L'ambito alto collinare, così come rappresentato nella cartografia allegata al Piano – Tav. 11, è caratterizzato dalla presenza di ampie aree boscate intervallate da pascoli, arbusteti e cespuglieti. Le problematiche relative a questo ambito sono legate alla salvaguardia degli impianti boschivi e arbustivi di pregio, alla rinaturalizzazione delle aree incolte e abbandonate dalle pratiche agricole, volte alla salvaguardia idrogeologica dei versanti

2. Tale ambito deve costituire una "riserva di naturalità" onde assolvere alla funzione di riequilibrio eco-biologico delle componenti fisico-ambientali dell'ecosistema lacustre.

3. Sono consentite le attività relative alla conservazione, manutenzione ed adeguamento dei boschi in funzione della regimazione delle acque superficiali e al potenziamento delle superfici boscate con essenze autoctone. Sono vietate tutte le nuove attività che causano interferenza e incompatibilità con i caratteri e le vocazioni naturali dell'ambito, quali tra l'altro: la realizzazione di infrastrutture che prevedano evidenti modificazioni dei profili dei terreni, edificazione residenziale e produttiva.

4. Sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente così come definiti dall'art 31 lett. a), b), c), d) della L. n. 457/78, nonché gli interventi previsti dall'art.8, commi 7 e 9, della L.R. 2/9/74 n.53, come modificato dall'art. 34 della L.R. n. 31/97 e successive modificazioni.

5. Le attività da incentivare sono legate alla conservazione e al potenziamento degli impianti boschivi, secondo quanto previsto dal Piano forestale del Trasimeno.

ART. 23

AMBITO F: DEGLI INSEDIAMENTI

1. L'ambito comprende le parti di territorio urbanizzate nel loro complesso e quelle in corso o in attesa di trasformazione secondo le previsioni degli strumenti urbanistici.

2. Gli strumenti attuativi dei P.R.G. vigenti, le varianti ed i nuovi strumenti urbanistici devono essere corredati da appositi elaborati che comprovino:

- l'allacciamento della rete fognaria recapitante ad un impianto di depurazione, di tutti gli insediamenti ricadenti in territorio urbanizzato e dei più cospicui insediamenti extraurbani, nonché la possibilità di allacciamento delle nuove aree urbanizzabili;

- la capacità delle reti fognarie adeguate al carico esistente e previsto;

- la capacità di depurazione dell'impianto adeguata al carico aggiuntivo;

- l'approvvigionamento idropotabile deve essere garantito attraverso la rete acquedottistica alimentata da risorse idriche non prelevate dal lago.

ART. 24 MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Dalla data di adozione del presente Piano stralcio di cui all'articolo 18, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e fino alla sua approvazione, le previsioni dello strumento e le disposizioni delle presenti norme costituiscono misura di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis della legge n.183 del 1989 e successive modifiche

2. Le Amministrazioni comunali sono tenute a sospendere il rilascio delle concessioni edilizie ai sensi dell'articolo unico, comma 1 della legge n. 1902/1952 qualora in contrasto con le disposizioni del presente Piano.

ART. 25 POTERI SOSTITUTIVI

1. Qualora i termini previsti per l'approvazione dei piani o programmi di cui agli articoli:

- art. 5 comma 1 (relativamente ai piani comunali e provinciali);
- art. 19 "zona B3" comma 3 (piano di assetto zone B3 applicato al Piano del parco) non siano rispettati, il presidente della Regione dell'Umbria, previa valutazione delle ragioni di ritardo e constatata l'impossibilità del tempestivo assolvimento dei compiti in via ordinaria, provvede alla nomina di un commissario ad acta che ne dispone la redazione.

2. Qualora i termini previsti per l'approvazione dei piani o programmi di cui agli articoli:

- art. 5, comma 1 (relativamente ai piani regionali)
- art. 6, comma 5 (piano per la riduzione apporto solido al lago)
- art. 12, comma 1 (regolamento per lo smaltimento reflui zootecnici)
- art. 14, comma 2 (piano forestale del bacino del lago Trasimeno)
- art. 19, "zona B1", comma 1 (piano di riconversione culturale)
- art 20, "zona C1", comma 2 (piano di settore attività agro-zootecniche)

non siano rispettati, i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Ambiente, di concerto, previa valutazione delle ragioni di ritardo e constatata l'impossibilità del tempestivo assolvimento dei compiti in via ordinaria, provvedono alla nomina di un commissario ad acta.